



Proposta di legge n. 134/10^A di iniziativa del Consigliere G. Giudiceandrea, recante: "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 21 dicembre 2005, n. 17. (Norme per l'esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo)."

Proposta di legge n. 135/10^A di iniziativa dei Consiglieri D. Bevacqua e F. Orsomarso, recante: "Modifiche alla legge regionale 17/2005. (Norme per l'esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo)."

Legge Regionale 21 dicembre 2005, n. 17 recante: "Norme per l'esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo"	Proposta di legge n. 134/10 ^A di iniziativa del Consigliere G. Giudiceandrea, recante: "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 21 dicembre 2005, n. 17. (Norme per l'esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo)."	Proposta di legge n. 135/10 ^A di iniziativa dei Consiglieri D. Bevacqua e F. Orsomarso, recante: "Modifiche alla legge regionale 17/2005. (Norme per l'esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo)."
<p>(...)</p> <p>Art. 14 <i>Norme di salvaguardia.</i></p> <p>1. Dalla data di entrata in vigore dei PIR e fino all'entrata in vigore del PCS, formato ed adeguato secondo le prescrizioni ed indicazioni dei PIR, nei casi di richieste di concessioni demaniali marittime a supporto di attività ricettive alberghiere, di villaggi ed impianti di pubblico interesse, per comprovare e documentate esigenze, potrà essere rilasciata, in via del tutto eccezionale, autorizzazione provvisoria ai fini delle attività inerenti ai servizi di balneazione limitatamente alle sole stagioni estive 2010, 2011, 2012 e 2013, a condizione che le stesse aree con le medesime destinazioni siano incluse nei redigenti PCS. L'eventuale eccezionale autorizzazione temporanea non comporta il cd. "diritto di insistenza" ⁽⁸⁾.</p> <p>2. Per quanto non disposto dalla presente norma si osservano</p>	<p>Art. 1 <i>(Norma di salvaguardia)</i></p> <p>1. L'articolo 14 viene così modificato: "1. Dalla data di entrata in vigore dei PIR e fino all'entrata in vigore del PCS, formato ed adeguato secondo le prescrizioni ed indicazioni dei PIR, nei casi di richieste di concessioni demaniali marittime a supporto di attività ricettive alberghiere, di villaggi ed impianti di pubblico interesse, per comprovare e documentate esigenze, può essere rilasciata, autorizzazione provvisoria ai fini delle attività inerenti i servizi di balneazione, a condizione che le stesse aree con le medesime destinazioni siano incluse nei redigenti PCS. L'eventuale autorizzazione temporanea non integra il cd. "diritto di insistenza".</p>	<p>Art. 1 <i>(Modifica articolo 14 legge regionale n. 17 del 2005)</i></p> <p>1. Il comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale 21 dicembre 2005, n. 17 (Norme per l'esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo) è sostituito dal seguente: "1. Dalla data di entrata in vigore dei PIR e fino all'entrata in vigore del PCS, formato ed adeguato secondo le prescrizioni ed indicazioni dei PIR, nei casi di richieste di concessioni demaniali marittime a supporto di attività ricettive alberghiere, di villaggi ed impianti di pubblico interesse, per comprovare e documentate esigenze, può essere rilasciata, autorizzazione provvisoria ai fini delle attività inerenti i servizi di balneazione, a condizione che le stesse aree con le medesime destinazioni siano incluse nei redigenti PCS. L'eventuale autorizzazione temporanea non integra il cd. "diritto di insistenza".</p>

le norme contenute nel Codice della navigazione e relativo regolamento di esecuzione.

(...)

Art. 2

(Clausola di Invarianza Finanziaria)

Dall'attuazione della presente Legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del Bilancio della Regione Calabria.

Art. 3

(Entrata in Vigore)

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 2

(Clausola di Invarianza Finanziaria)

Dall'attuazione della presente Legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del Bilancio della Regione Calabria.

Art. 3

(Entrata in Vigore)

1. La presente legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.